



Coira, 31 ottobre 2014

Decisione n. 386

DECISIONE D'UFFICIO

Emanazione delle direttive concernenti l'Ispettorato scolastico

Conformemente all'art. 72 cpv. 2 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010), l'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti e suddivide il territorio cantonale in circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche.

In virtù dell'art. 72 cpv. 2 dell'ordinanza scolastica


l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:

1. Vengono emanate le direttive concernenti l'ispettorato scolastico.
2. Comunicazione a: Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente;
Ufficio per la scuola popolare e lo sport

UFFICIO PER LA SCUOLA
POPOLARE E LO SPORT

D. V. M.

Dany Bazzell, capoufficio



Direttive concernenti l'Ispettorato scolastico

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 31 ottobre 2014

visti l'art. 91 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) e l'art. 72 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica; CSC 421.010)

Art. 1

¹ Le presenti direttive hanno lo scopo di disciplinare l'organizzazione, i doveri e i compiti dell'Ispettorato scolastico.

Scopo,
campo d'applicazione

² Con le presenti direttive, il territorio cantonale viene suddiviso in circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche.

Art. 2

¹ L'Ispettorato scolastico è una sezione dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Organizzazione

² La sezione è composta dalla direzione, da cinque direzioni di circondario, dagli ispettori scolastici, nonché da un segretariato per ciascun circondario.

³ Le competenze e le procedure a livello di circondario sono definite in uno statuto organico.

Art. 3

¹ L'Ispettorato scolastico vigila sulle scuole pubbliche e private, sulle scuole in alloggi collettivi, nonché sull'insegnamento privato, ma non sugli istituti di scuola speciale.

Doveri

² Esso è responsabile per l'esame e la garanzia della qualità nelle singole scuole popolari.

³ Esso tratta questioni generali inerenti la scuola.

⁴ Esso fornisce consulenza a insegnanti, direzioni e autorità scolastiche.

Art. 4

¹ L'Ispettorato scolastico verifica l'attuazione e il rispetto delle direttive e degli standard di qualità cantonali da parte degli enti scolastici. Vi rientrano in particolare:

Compiti

- a) l'organizzazione della procedura di riesame;
- b) l'evasione di ricorsi in caso di mancata promozione;
- c) la verifica dei presupposti per i sussidi a direzioni scolastiche;
- d) la procedura di autorizzazione in relazione al rinnovo di ulteriori strutture diurne;
- e) l'autorizzazione di congedi e dispense;
- f) l'autorizzazione di regolamentazioni particolari concernenti la griglia oraria per comuni situati su un confine linguistico;

- g) l'esenzione dall'obbligo di frequentare determinate materie;
- h) gli adeguamenti delle grandezze massime delle sezioni;
- i) l'esecuzione di passaggi che interessano scuole private.

² L'Ispettorato scolastico effettua periodicamente valutazioni nelle scuole popolari. Nelle scuole pubbliche e negli istituti di scuola speciale viene seguita una procedura standardizzata a livello cantonale.

³ L'Ispettorato scolastico fornisce consulenza a insegnanti, direzioni scolastiche e autorità scolastiche comunali in questioni relative all'insegnamento, alla pianificazione scolastica, al perfezionamento professionale e alla gestione dei conflitti. Vi rientrano in particolare la direzione e il coordinamento dell'assistenza cantonale per nuovi insegnanti.

⁴ Esso sostiene l'Ufficio nell'informazione e nella comunicazione con circolari periodiche nelle lingue scolastiche, nonché con lo svolgimento nelle regioni linguistiche di manifestazioni informative e di scambio per le autorità e le direzioni scolastiche.

Art. 5

Il territorio cantonale viene suddiviso in cinque circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche:

Suddivisione

1. Il circondario Plessur-Mittelbünden con centro di circondario a Thusis comprende le regioni Plessur (senza Haldenstein), Albula e Viamala, nonché i Comuni di Bonaduz e Rhäzüns.
2. Il circondario Rheintal-Prättigau-Davos con centro di circondario a Landquart e sede esterna a Davos comprende le regioni Imboden (senza Bonaduz e Rhäzüns), Landquart e Prättigau/ Davos, nonché il Comune di Haldenstein.
3. Il circondario Surselva con centro di circondario a Ilanz e sede esterna a Disentis comprende la regione Surselva.
4. Il circondario Engadin-Münstertal-Samnaun con centro di circondario a Zernez e sede esterna a Scuol comprende le regioni Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja (senza Bregaglia).
5. Il circondario Grigioni Italiano con centro di circondario a Roveredo e sede esterna a Poschiavo comprende le regioni Moesa, Bernina e il Comune di Bregaglia.

Art. 6

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° novembre 2014.

Entrata in vigore